



# NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato  
e storia costituzionale

## Ordinanza n. 196 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Daria de Pretis

*decisione del 12 agosto 2020, deposito del 13 agosto 2020*

*comunicato stampa del [12 agosto 2020](#)*

### **Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**

*atto di promovimento: ricorso n. 10 del 2020*

#### **parole chiave:**

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE – LEGITTIMAZIONE DEI PARTITI POLITICI – ELEZIONI REGIONALI – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE – RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI

#### **oggetto del conflitto:**

- Inserimento dell'art. 1-*bis*, comma 5, nel testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59

#### **parametri del conflitto:**

- violazione degli artt. 3, 48 e 49 della [Costituzione](#);  
- violazione degli artt. 13 e 15 della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#) e dell'art. 3 del [Protocollo addizionale alla CEDU](#)

#### **dispositivo:**

inammissibile

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato che era stato sollevato dall'**Associazione +Europa nella sua veste di partito politico** e che faceva parte del gruppo di quattro ricorsi per conflitto esaminati nella medesima udienza del 12 agosto 2020, presentati da diversi soggetti e riguardanti, sotto vari profili, la riduzione del numero dei parlamentari, il relativo referendum costituzionale, nonché le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 (c.d. *election day*).

Con il conflitto qui in esame veniva contestata in particolare la previsione, contenuta nel decreto-legge n. 26 del 2020, che ha ridotto a un terzo il **numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali**. Secondo la ricorrente, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già presenti in Parlamento, una deroga all'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali in quanto partito politico. Pertanto, essa chiedeva alla Corte di

dichiarare, «previa concessione delle più idonee misure cautelari», che il Parlamento – approvando, in sede di conversione, l'impugnato art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020 – aveva «illegittimamente esercitato, facendone cattivo utilizzo, il potere legislativo, [...] per non aver ivi introdotto, in favore dei partiti politici già presenti in seno al Parlamento nazionale, la deroga rispetto all'obbligo della raccolta delle sottoscrizioni necessarie per poter presentare le proprie liste e candidature nell'ambito delle elezioni delle Regioni a statuto ordinario previste per l'anno 2020».

La dichiarazione di inammissibilità del conflitto è stata motivata dal **difetto di legittimazione** della ricorrente, in base alla costante giurisprudenza costituzionale che **nega ai partiti politici la natura di potere dello Stato**.

A sostegno della propria legittimazione, l'Associazione +Europa aveva richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha esteso la nozione di potere dello Stato anche a figure soggettive esterne allo Stato apparato, allorché l'ordinamento conferisca ad esse la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite (sentenza n. 69 del 1978). Rifacendosi a quest'ultima, essa aveva affermato che la Corte costituzionale avrebbe dovuto adottare un «approccio sostanzialistico» e quindi riconoscere anche ai partiti politici la natura di potere dello Stato, in quanto titolari di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti; che i partiti, quali «protagonisti indefettibili della vita politica ed istituzionale del [P]aese», godrebbero, infatti, di una sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata e protetta, svolgendo funzioni pubbliche direttamente fondate sul disposto dell'art. 49 della Costituzione e costituenti la principale modalità di partecipazione democratica dei cittadini alla determinazione della politica nazionale; e ancora che la mancata menzione in Costituzione delle «funzioni elettorali» svolte dai partiti – come quella di procedere alla raccolta delle firme per la partecipazione alle elezioni regionali – non potrebbe ostacolare la loro legittimazione a promuovere conflitti di attribuzione, trattandosi di funzioni essenziali e imprescindibili per l'esercizio della sovranità popolare, che giustificano il godimento a favore degli stessi partiti del finanziamento pubblico.

A ciò la Corte ha obiettato che, secondo la sua giurisprudenza, «**i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile**, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell'art. 134 Cost.; [...] pertanto, ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali» (come precisato nell'ordinanza n. 79 del 2006 e confermato da analoghe affermazioni contenute nella sentenza n. 1 del 2014 e nell'ordinanza n. 120 del 2009); e ancora che l'indubbia funzione di «rappresentanza di interessi politicamente organizzati» (così ancora ordinanza n. 79 del 2006), svolta dai partiti politici, non consente tuttavia di riconoscere la legittimazione di questi ultimi quali poteri dello Stato.

*Pietro Masala*